

VERBALE DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

Nella seduta del 08 Maggio 2008 dalle 14,30 alle 18,00

PRESENTI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

CONSIGLIERI: Dott Armando Sciatti, Dott.ssa Marialuisa Vivenzi, Dott.ssa Lara Ancelotti, Dott.ssa Silvia Della Valle.

INVITATI ALLA RIUNIONE: Dott.ssa Patrizia Albertini, responsabile del "Corso sui Regolamenti" frequentato dalle Assistenti Sociali del Distretto.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Analisi del Regolamento distrettuale relativo alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- 2) Modalità di pagamento delle ore straordinarie ai dipendenti;

1) Analisi del Regolamento distrettuale relativo alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

La dott.ssa Albertini presenta al Consiglio di Amministrazione la bozza del regolamento (allegato 1) nato dall'analisi della situazione di ogni singolo Comune e dalle osservazioni emerse durante il percorso formativo per le Assistenti Sociali del Distretto tenuto dalla stessa con l'obiettivo di addivenire alla stesura del regolamento in questione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato e ampiamente discusso i contenuti del regolamento, propone alcune modifiche allo stesso e fissa per il 4 Giugno, con le Assistenti Sociali e i Tecnici dei Comuni del Distretto interessati a parteciparvi, un incontro per redarre la bozza definitiva del regolamento da presentare all'Assemblea dei Sindaci.

2) Modalità di pagamento delle ore straordinarie ai dipendenti


La dott.ssa Finazzi presenta la situazione delle ore straordinarie svolte dai dipendenti nel primo quadrimestre dell'anno e propone di utilizzare le seguenti modalità per il pagamento delle stesse:

- Il pagamento fino a 10 ore straordinarie al mese;
- Il pagamento della sola maggiorazione e il recupero delle ore straordinarie superiori alle 10 al mese;

Il Consiglio di Amministrazione delibera unanimemente di approvare la suddetta modalità di pagamento delle ore straordinarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott.ssa Anna Maria Finazzi



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO D'AMBITO TERRITORIALE PER I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI

AMBITO TERRITORIALE N. 2 - BRESCIA OVEST

CRITERI E MODALITÀ PER:

- l'applicazione del D.Lgs. 109/98
e successive modifiche e integrazioni
- L'accesso ai servizi e alle prestazioni
- gli interventi di sostegno economico
- la regolamentazione della
compartecipazione dell'utente alla
spesa per la fruizione dei servizi
socio-assistenziali

SOMMARIO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi e oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni

Art. 3 - Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa

TITOLO SECONDO

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 4 - Criteri per la valutazione della situazione economica equivalente

Art. 5 - Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

Art. 6 - Criteri per la valutazione della situazione economica: ambiti di autonomia

Art. 7 - Variazione dell'ISEE in corso di validità e decorrenza aggiornamento

Art. 8 - composizione nucleo familiare: fattispecie di regolamentazione specifica

Art. 9 - criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE

Art. 10 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Art. 11 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

TITOLO TERZO

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 12 - Soggetti aventi diritto

Art. 13 - modalità di accesso

Art. 14 - criteri e procedure di ammissione ai servizi

TITOLO QUARTO

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE, LIVELLO MINIMO E MASSIMO ISEE, CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA

Art. 15 - Determinazione minimo vitale e livello minimo ISEE

Art. 16 - Interventi di sostegno economico: definizione e tipologie

Art. 17 - Interventi di sostegno economico: criteri economici e considerazione del nucleo familiare

Art. 18 - Interventi di sostegno economico: modalità di gestione e istruttoria

Art. 19 - Criteri per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 20 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 21 - Presupposti per la definizione della formula matematica

Art. 22 - Formula per l'applicazione della metodologia della progressione lineare

Art. 23 - Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della percentuale da applicare al costo/tariffa del servizio

Art. 24 - Aggiornamento MV, livello minimo e massimo ISEE e quote di contribuzione

TITOLO QUARTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 26 - Applicazione, validità e decorrenza

Art. 27 - Rinvio ad altre norme

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Principi e oggetto

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, cui mira la programmazione delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito 2, si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità economico-reddituale del singolo.

2. In questo contesto generale e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il presente regolamento definisce criteri e modalità per:

- a. la valutazione della situazione economica degli utenti di servizi e prestazioni a costo agevolato (ISE ed ISEE);
- b. l'accesso ai servizi e alle prestazioni
- c. i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica annuale relativa all'ISEE;
- d. la determinazione e l'aggiornamento periodico del minimo vitale (MV) e dell'ISEE iniziale per il concorso alla spesa;
- e. l'erogazione degli interventi di sostegno economico
- f. la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 2

Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni (omogeneità di trattamento)

1. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione dell'ISEE.

2. Le disposizioni oggetto del presente regolamento si applicano a coloro che richiedono prestazioni agevolate in ambito socio-assistenziale nell'ambito territoriale 2 Brescia Ovest - ASL di Brescia, di cui fanno parte i Comuni di Gussago, Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato

3. I singoli Comuni appartenenti a tale ambito possono, in presenza di specifiche esigenze di bilancio, di particolari tipologie di servizi nonché di politiche sociali rivolte a settori di popolazione particolarmente disagiati e deboli, modificare i parametri oggetto del presente regolamento entro i limiti stabiliti, oltre che dalle norme di riferimento, dall'Assemblea dei Sindaci, al fine di garantire una sostanziale omogeneità di trattamento a cittadini afferenti uno stesso territorio.

4. Nello specifico, le possibili modifiche/integrazioni, adottate dai singoli Comuni, sono limitate al periodo di prima applicazione del presente regolamento di cui al successivo art. 26, nonché vincolate al rispetto, oltre che delle norme statali e regionali di riferimento, dei seguenti vincoli:

- a. L'ISEE iniziale di cui all'art. 15, può essere incrementato o diminuito nella misura massima del 10%;
- b. la quota di contribuzione che l'utente, a parità di capacità reddituale, deve versare per gli stessi servizi e per la stessa qualità, ancorché erogati in Comuni diversi, può differenziarsi, sia in diminuzione che in aumento, nella misura massima del 15%. I Comuni che intendano fruire di tale facoltà adegueranno di conseguenza la formula di cui al successivo art. 23;
- c. per l'erogazione di servizi molto particolari (p. es. chiropodia, podologo) presenti soltanto in uno o due Comuni, così come per servizi di carattere ludico-ricreativo (quali soggiorni climatici, attività per il tempo libero), e, comunque, per tutti quelli non descritti nel presente regolamento, il singolo Comune definisce la compartecipazione degli utenti al costo di tali servizi nel rispetto dei criteri oggetto del presente regolamento, avendo cura di garantire la massima omogeneità di trattamento. In particolare, i provvedimenti dei Comuni interessati saranno adottati nel rispetto di: applicazione della normativa sull'ISEE, ISEE iniziale e ISEE finale corrispondente a quello indicato ai successivi artt. 15 e 21, criteri generali di cui al successivo art. 19.

Art. 3

Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa

1. I servizi e le prestazioni socio-assistenziali, attualmente erogati dai singoli Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 2, soggetti all'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

A. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

- | | |
|---|--|
| 1.1. Assistenza Domiciliare domestica (compresi servizi complementari, quali bagno assistito, lavanderia, sollevatori elettrici, ecc.); | 1.3. pasti self-service |
| 1.2. Pasti a domicilio; | 1.4. Telesoccorso; |
| | 1.5. Centro diurno integrato |
| | 1.6. Comunità alloggio |
| | 1.7. Strutture protette per anziani (RSA); |

2. AREA MINORI E GIOVANI

- | | |
|------------|--------------------------|
| 2.1. SAED; | 2.5. Affidato familiare; |
| 2.2. ADM; | 2.6. Comunità alloggio; |
| 2.3. CRED; | 2.7. Soggiorni climatici |
| 2.4. Nido; | |

3. AREA HANDICAP

- | | |
|--|-----------|
| 3.1. Assistenza domiciliare ad personam; | 3.3. CSE; |
| 3.2. Servizi formazione autonomia (SFA); | 3.4. CDD; |
| | 3.5. CRH |

B. SERVIZI PER I QUALI NON È PREVISTA AGEVOLAZIONE

1. Per quei servizi la cui tariffa/costo a carico dell'utente è tale da non incidere sulla sua condizione economico-patrimoniale, si procede alla riscossione completa, senza alcuna agevolazione.

2. I servizi in questione sono i seguenti:

- a. Trasporto per anziani e soggetti disabili
- b. Corsi e servizi per il tempo libero
- c. ??????

C. ALTRI SERVIZI

1. Fatta eccezione per i servizi istituiti da Stato e/o Regione (quali, p.es., assegno ai nuclei familiari numerosi, assegno di maternità), per l'erogazione dei quali si applica la specifica normativa di riferimento, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento eventuali altri servizi di nuova istituzione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE e la compartecipazione alla spesa risulti indispensabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 comportano l'applicazione, da parte del singolo Comune, del criterio di cui alla lettera g) del successivo art. 19.

3. In presenza dell'attivazione di nuovi servizi, la quantificazione della quota a carico dell'utente sarà definita, nel rispetto dei criteri generali oggetto del presente atto, nell'apposito provvedimento di istituzione adottato dal singolo Comune.

4. Qualora i nuovi servizi di cui al comma precedente interessino più Comuni, in fase di rinnovo del presente regolamento, i criteri e le modalità di contribuzione dell'utente saranno ricompresi nel nuovo provvedimento.

D. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di sostegno economico, nelle loro diverse tipologie di carattere ricorrente, nonché eccezionale e straordinario.

TITOLO SECONDO L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 4

Criteri per la valutazione dell'indicatore della situazione economica (ISE ed ISEE)

1. Lo strumento di selezione dei beneficiari delle diverse politiche socio-assistenziali, oltre che di definizione della loro partecipazione al costo/tariffa, è l'indicatore della situazione economica equivalente, introdotto e nomato dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni e suoi decreti attuativi.

2. Per determinare l'ISEE si considerano tre fattori del nucleo familiare:

- a. il reddito
- b. il patrimonio mobiliare e immobiliare
- c. la composizione

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO (I}_{sr}\text{)} + \text{PATRIMONIO (I}_{sp}\text{)} = \text{(ISE)}}{\text{NUCLEO FAMILIARE}} \\ \text{(COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA)}$$
$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (I}_{sr} + \text{I}_{sp}\text{)}}{\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

3. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della situazione economica (ivi comprese la definizione e la considerazione di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, con le relative franchigie) di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale a costo agevolato è, di norma, determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché come meglio specificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.

2. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica relativa all'intero nucleo viene rapportata a quella del singolo, mediante l'applicazione della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e, precisamente:

Tabella n. 1 - Scala parametrica di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+ 0,35
in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0,20
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,20

3. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente o, comunque, del singolo appartenente allo stesso nucleo ⁽¹⁾.

Art. 5

Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

1. Il cittadino che intenda accedere ai servizi e prestazioni di cui al precedente art. 3, fruendo di un costo agevolato, deve presentare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dai successivi provvedimenti², la dichiarazione sostitutiva unica attestante la propria situazione economica utilizzando il modello-tipo, approvato con DPCM 18 maggio 2001.

2. Per la presentazione della dichiarazione ci si può rivolgere ai Comuni competenti territorialmente, ai CAAF, all'INPS. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le relative informazioni.

⁽¹⁾ L'indicatore, infatti, è costruito a partire dalla situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare e tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza, così come di situazioni di particolare disagio presenti nella famiglia. Si distingue, pertanto, tra ISE (indicatore situazione economica) e ISEE (valore equivalente). Mentre il primo fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di appartenenza, l'ISEE (ottenuto dividendo l'ISE per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo) riporta la situazione familiare a quella dei singoli componenti. E poiché il nucleo familiare è definito secondo criteri uniformi e generali di appartenenza (non fa differenza rispetto a chi tra i suoi membri richiede la prestazione), l'ISEE è identico per tutti i componenti del nucleo.

² L'art. 4 del D. Lgs. 109/98 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 344, lettera b) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

3. L'Agenzia delle Entrate determina l'ISEE, in relazione agli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata, provvedendo a comunicare l'esito della sua attività ai soggetti di cui al comma 2.

4. Questi ultimi rilasciano, sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, un'attestazione, riportante l'ISEE, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi per il calcolo.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un ente autorizzato diverso dai Comuni facenti parte dell'ambito Brescia Ovest, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. Il singolo Comune, da parte sua, raccoglie, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. 109/98, il dato relativo all'ISEE del cittadino in questione mediante accesso al sistema informativo ISEE, presso la banca dati dell'INPS.

6. La citata dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, ha validità annuale dalla data di presentazione ed è valida per ciascun componente il nucleo familiare. Con riferimento alla validità annuale sono, tuttavia, previste le eccezioni di cui al successivo art. 7.

7. L'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva avviene annualmente, secondo le scadenze definite dall'organizzazione amministrativo-gestionale di ciascun Comune. La decorrenza di tale aggiornamento coincide con il periodo stabilito per l'aggiornamento stesso.

8. Nella fattispecie di cui al precedente comma 5, l'aggiornamento della dichiarazione avviene dal mese successivo allo scadere della validità della precedente attestazione ISEE.

9. In applicazione dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007 (art. 1, c. 344, lett. b), l'utente, tuttavia, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, può presentare una nuova dichiarazione unica, entro l'anno di validità della precedente.

Art. 6

Criteri per la valutazione della situazione economica: ambiti di autonomia

1. In applicazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 2-ter del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, relativi agli ambiti di autonomia consentiti per una selezione maggiormente mirata dei beneficiari, l'Ente erogatore del servizio/prestazione può definire criteri integrativi e mirati, in ordine alla considerazione del nucleo familiare, ancorché solo in estrazione da quello codificato dal DPCM n. 242/2001, in ordine alla considerazione della variazione della situazione

economica in corso di validità della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini ISEE, nonché in ordine alla tipologia della prestazione e/o a particolari condizioni di bisogno e, quindi, in sede di determinazione del concorso dell'utenza al costo/tariffa del servizio.

2. Tali criteri integrativi sono specificati nei successivi artt. 7, 8, 9 e dell'art. 23 del titolo IV.

Art. 7

Considerazione variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento (cfr. art. 4, c.1 D. Lgs. 109/98 e art. 6, c.7 DPCM 221/99)

1. Il Comune considera le modifiche dell'ISEE, di cui al comma 7 del precedente art. 5, adeguando l'agevolazione a favore dell'utente, con decorrenza successiva al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE. Eventuali adeguamenti retroattivi sono consentiti esclusivamente in casi eccezionali, giustificati da circostanziata valutazione del servizio sociale di ciascun Comune, da cui emergano con evidenza documentate motivazioni. In ogni caso, la retroattività non può andare oltre la data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento della situazione economica, attestato dalla più recente dichiarazione sostitutiva.

2. È consentito l'aggiornamento del calcolo dell'ISEE anche in caso di nascita o decesso di un familiare. In tale fattispecie, l'aggiornamento dell'ISEE ha effetto dal mese in cui si è verificato l'evento.

3. Qualora la dichiarazione ai fini ISEE, ancorché nel periodo di validità, faccia riferimento all'anno fiscale non immediatamente precedente a quello nel quale l'utente chiede l'agevolazione, il Comune chiede l'aggiornamento dei dati dichiarati, che avrà effetto dal mese di presentazione della nuova dichiarazione. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente di tale aggiornamento, il Comune non riconosce l'agevolazione richiesta, applicando dunque il massimo del costo/tariffa.

Art. 8

Composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE per l'accesso ai servizi di cui al precedente art.3: fattispecie di regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2-ter del D. Lgs. 109/98

1. Il nucleo familiare, preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 3 del presente regolamento, definito con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 3, può trovare, invece, una regolamentazione specifica nelle seguenti fattispecie:

- a. per i servizi di assistenza domiciliare domestica rivolti agli anziani e ai disabili di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (cfr. art. 23, tabelle relative ai servizi corrispondenti);

- b. per i servizi semiresidenziali rivolti agli anziani e ai disabili di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (cfr. art. 23, tabelle relative ai servizi corrispondenti);
- c. qualora esista una relazione del servizio sociale, che evidenzi una situazione di particolare problematicità rispetto al richiedente la prestazione, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo/tariffa del servizio, un nucleo familiare composto diversamente da quanto indicato nella normativa di riferimento, purché entro i limiti ivi contenuti;
- d. per gli interventi di sostegno economico. Considerando la particolare tipologia di intervento che consiste in un beneficio economico erogato direttamente dall'ente, oltre alla situazione economica dell'intero nucleo di riferimento del richiedente, si valuta anche quella dei nuclei dei tenuti agli alimenti.

Art. 9

Criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE relativi alla tipologia della prestazione e condizioni di bisogno ai sensi dell'art.59, comma 52 della L. 449/1997 e dell'art. 3, c.1 del D. Lgs. 109/98

1. Ai fini di una maggior equità nella selezione dei beneficiari delle agevolazioni, il calcolo dell'ISEE, oltre che ai correttivi specifici riferiti a servizi e prestazioni particolari riportati nelle singole tabelle di cui al successivo art. 23, è soggetto ai seguenti criteri integrativi generali:

- a. gli introiti aggiuntivi non considerati ai fini IRPEF e, quindi, non presenti nell'attestazione ISEE, la cui esistenza è rilevata mediante apposita voce, prevista nel modulo di richiesta di accesso a servizi e prestazioni, di cui al successivo art. 13, vengono valutati calcolandone l'incidenza percentuale sull'ISEE dell'utente interessato, cui corrisponderà un identico incremento della quota di contribuzione al servizio a carico dell'utente stesso³. Tali introiti, dunque, non andranno ad incrementare l'ammontare dell'ISEE, ma forniranno il dato percentuale di incidenza che, applicato alla quota dovuta per la fruizione di un servizio, garantirà un trattamento maggiormente equo in rapporto a coloro che non godono di tali entrate aggiuntive. Tali introiti sono rappresentati da:
 - Redditi prodotti all'estero non indicati nei modelli 730 o Unico
 - Assegno d'invalidità
 - Assegno d'accompagnamento
 - Pensioni dei ciechi e sordomuti
 - Rendite INPS, INAIL o di altro Ente
 - Pensione o assegno sociale

³ P. es. Nel caso in cui l'ammontare della pensione di invalidità, piuttosto che di un contributo quale assegno di maternità, ecc., incida sull'ISEE di un utente nella misura di un incremento del 5%, l'utente stesso dovrà contribuire al costo del servizio con una quota maggiorata del 5%.

- Assegni di mantenimento figli percepiti da genitore separato
 - Assegni ai nuclei numerosi
 - Assegni maternità
 - Eventuali altri bonus che dovessero essere introdotti
- b. Riduzioni di introiti non presenti nell'attestazione ISEE, una volta documentati dall'interessato, saranno valutati in riduzione con la stessa metodologia illustrata alla precedente lettera a. Fattispecie di questo tipo sono rappresentate, a titolo esemplificativo, da:
- Assegni di mantenimento figli corrisposti ad altro genitore
 - Part-time e aspettativa con riduzione di stipendio
 - Aspettativa senza stipendio
 - Disoccupazione persistente da almeno sei mesi

Art. 10

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.5

1. Il Comune effettua, con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 4.8 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007, appositi controlli sulla veridicità e completezza delle informazioni dichiarate dal richiedente con le modalità di cui al precedente art. 5.

2. Quanto autocertificato nelle dichiarazioni sostitutive uniche in merito alla composizione familiare viene controllato direttamente dai singoli Comuni, mentre in merito alle situazioni reddituali e patrimoniali, nelle more dell'adozione del DPCM di cui al comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria.

3. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica anche indiretta, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato DPR, nonché l'attivazione della procedura per il recupero delle somme anticipate o derivanti da minori entrate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Comune provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute, senza tuttavia segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE di cui al precedente art. 5.

2. Il richiedente decade, invece, dal beneficio, oltre che nella fattispecie contemplata al precedente comma 3 dell'art. 7, in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

3. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata, per iscritto, dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni di calendario, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

TITOLO TERZO CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 12

Soggetti aventi diritto

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, di non discriminazione e di tutela dei diritti di cittadinanza, oltre che delle leggi nazionali e regionali in materia socio-assistenziale, il sistema di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è, dunque, rivolto a tutti i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*⁴.

Art. 13

Modalità di accesso

1. Per accedere a servizi e prestazioni socio-assistenziali, il cittadino interessato deve presentare apposita richiesta al servizio sociale del Comune di residenza.

2. Nel rispetto del principio di semplificazione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, la richiesta di cui al precedente comma 1 viene presentata mediante compilazione di apposito modulo, unico per l'intero distretto Brescia Ovest, all'uopo predisposto dall'ufficio di piano, funzionante presso l'Azienda speciale consortile "Ovest Solidale".

⁴ Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

3. Nel citato modulo, che può anche essere differenziato per la richiesta di contributi economici, sono raccolte, oltre alle informazioni di ordine anagrafico, anche tutti i dati relativi a condizioni di salute, rete familiare, stato di bisogno, percezione di redditi non conteggiati ai fini IRPEF, ecc., atti a fornire all'Assistente sociale il quadro complessivo della situazione.

Art. 14

Criteri e procedure di ammissione a servizi e prestazioni

1. L'ammissione al servizio/prestazione si concretizza con la presa in carico del soggetto richiedente da parte del servizio sociale.

2. Il percorso per la presa in carico avviene, di norma, nel rispetto della seguente procedura:

- a. colloquio tra Assistente sociale e utente, o un suo familiare, e contestuale presentazione della richiesta del servizio/prestazione;
- b. domiciliari, colloqui e confronto con altri operatori dei servizi territoriali;
- c. analisi della richiesta con valutazione complessiva della situazione del soggetto, con particolare riferimento al bisogno reale;
- d. elaborazione, in condivisione con l'utente, la famiglia di riferimento e gli altri eventuali operatori che lavorano sul caso, di un progetto d'intervento che sappia valorizzare le risorse dell'uno e, nel contempo, sfruttare le possibilità di risposta al problema del contesto sociale;

TITOLO QUARTO
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE (MV), LIVELLO MINIMO ISEE,
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO
E PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA

Art. 15

Determinazione minimo vitale (MV) e livello minimo dell'ISEE

1. Il MV è il reddito minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza. Il MV per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa.

2. Il MV viene aggiornato annualmente.

3. Per l'anno 2009, il M.V. è pari ad €. 443,12, ovvero alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi all'1.1.08, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato (nel 2008 è pari all'1,7% - cfr. Documento di programmazione economica e finanziaria - DPEF 2007/2011) e incrementata di €. 64,57, pari alla media delle maggiorazioni sociali. Il valore annuo del MV per il 2009 riferito ad una persona, ottenuto moltiplicando il MV mensile per 13, è pari ad €. 6.697,86, arrotondato per eccesso ad €. 6.698,00:

Pensione minima all'1.1.2008	€. 443,12
Tasso di inflazione 2008 = 1,7%	€. 7,53
Media maggiorazioni sociali	€. 64,57
Totale MV mensile	€. 515,22
MV annuo per l'anno 2009	€. 6.698,00

4. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui alla Tabella n. 1 del precedente art. 4, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

5. Applicando al M.V. la scala parametrica di equivalenza riportata al precedente art. 4, si ottiene il seguente M.V. annuale, riferito ai nuclei familiari composti da più di un membro fino a cinque:

Tabella n. 2 - MV annuo parametrato		
COMP. NC. FAMIL.	SCALA PARAMETR.	MV ANNUO
1	100	6.698,00
2	1,57	10.515,86
3	2,04	13.663,92
4	2,46	16.477,08
5	2,85	19.089,30

6. In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari contemplate nella tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

7. Il MV coincide con l'ISEE iniziale, cioè con il livello minimo della situazione economica equivalente presa a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi.

8. Il MV e l'ISEE iniziale definiscono:

- a. la soglia al di sotto della quale i servizi possono essere erogati gratuitamente;
- b. la soglia al di sotto della quale possono essere attuati gli interventi di sostegno economico;
- c. l'ammontare massimo degli interventi di sostegno economico.

Art. 16

Interventi di sostegno economico: definizione e tipologie

1. Gli interventi economici che derivano dall'attuazione di questo regolamento debbono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune, che si ispirano da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la marginalità (o emarginazione) sociale e, dall'altro, alla stimolazione e al recupero dell'autonomia del singolo, nonché della corresponsabilizzazione dei famigliari.

2. Tali interventi, che si collocano nel quadro della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 22 della L. 328/2000, sono rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino in situazione di emergenza.

3. Stanti le previsioni di bilancio e le richieste dell'utenza, il MV definito all'art. 15 costituisce il limite di "reddito" al di sotto del quale il singolo Comune riconosce, nel 2009, i contributi di sostegno economico e l'ammontare massimo degli stessi.

4. I contributi si distinguono in misure ricorrenti e in misure straordinarie (una tantum) e si caratterizzano nelle tipologie e nei limiti seguenti ^{(a partire dal minimo stabilito,}
I LIMITI MAX DI DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO SONO DEFINITI DAL SINGOLO COMUNE).

TABELLA N. 3 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO E MISURA MASSIMA

TIPOLOGIE	MISURA MINIMA
a. contributi ad integrazione del reddito	Fra il 50 → il 70% della differenza per raggiungere il MV
b. contributi per spese sanitarie e farmaceutiche	Fra il 20 → il 50% della spesa documentata
c. contributi per utenze, tassa rifiuti, ICI, ecc.	Fra il 20 → il 50% della spesa documentata
d. contributi a sostegno della domiciliarità (badanti)	Fra il 30 → il 60% del costo della badante
e. contributi per soggiorni climatici anziani	Fra il 20 → il 30% della tariffa
f. buoni sociali distrettuali	Criteri distrettuali
g. contributi per affitti onerosi	Normativa regionale
h. contributi per esigenze straordinarie (con possibile previsione di restituzione) o per particolari circostanze (p. es. minori in affido)	Fermo restando il MV, a totale discrezione del singolo comune
N.B. L'ammontare massimo del contributo non può, di norma, superare il MV	

5. Il sostegno economico del Comune interviene, di norma, dopo aver accertato che i tenuti agli alimenti non siano in condizione di farlo.

Art. 17

Interventi di sostegno economico:

criteri economici e considerazione del nucleo familiare di riferimento

1. Gli interventi di sostegno economico possono essere riconosciuti in presenza delle seguenti condizioni:

- a. Il reddito di riferimento non deve essere superiore al MV;
- b. Il MV costituisce, di norma, il limite massimo di riferimento per determinare l'ammontare del contributo economico;
- c. L'ISEE del richiedente è integrato considerando ogni altra entrata anche non contemplata ai fini ISEE ed eventuali aggiornamenti in riduzione nel rispetto dei criteri esplicitati al precedente art. 9;
- d. Sono esclusi i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, con l'unica eccezione della prima casa di abitazione del nucleo stesso;
- e. Sono, altresì, esclusi coloro che siano titolari di un patrimonio mobiliare superiore ad una somma compresa tra 5.000,00 e 20.000,00 euro. Il singolo Comune determina, all'interno di tale forbice, un eventuale limite differente.

2. L'ISEE di riferimento per gli interventi, sia ricorrenti che straordinari, è quello complessivo del nucleo familiare di risultanza anagrafica, così come determinato dalla normativa di riferimento. Tali condizioni sono accertate anche per il nucleo familiare dei tenuti agli alimenti.

Art. 18

Interventi di sostegno economico: modalità di gestione e istruttoria

1. L'erogazione degli interventi di sostegno economico è disposta dalla Giunta Comunale/dal Responsabile di Servizio (????), a seguito di proposta dell'assistente sociale, che dovrà accertare lo stato di bisogno, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- a. richiesta di intervento sottoscritta dal diretto beneficiario della prestazione o da un familiare, nella quale vengono, altresì, indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi);
- b. relazione a cura dell'assistente sociale, in merito alla situazione personale, familiare ed eventualmente abitativa del richiedente;
- c. attestazione ISEE del beneficiario diretto e dei familiari chiamati ad intervenire;
- d. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo, del singolo o della coppia;
- e. documentazione specifica relativa a situazioni di emergenza del richiedente;
- f. ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il servizio ritenga utile per documentare la situazione.

Art. 19

Criteri per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

1. Il reddito da prendere in considerazione per determinare il concorso dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti al costo dei servizi è quello individuato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nel suo valore annuale, secondo le modalità descritte negli appositi articoli del precedente titolo secondo.

2. La quantificazione della percentuale di corresponsione a carico dell'utente si informa ai seguenti criteri:

- a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo del servizio in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c. Il livello minimo di ISEE determinato al precedente art. 15 costituisce la soglia di reddito al di sotto della quale i servizi possono essere erogati gratuitamente. Tra i servizi per i quali si può prevedere la gratuità, si annoverano i seguenti: comunità alloggio e servizi residenziali per minori, comunità alloggio e casa famiglia per il disagio adulto, comunità alloggio e CRH per i disabili, RSA per anziani con riferimento alla contribuzione dei tenuti agli alimenti. Per tutti gli altri servizi di cui al precedente art. 3 è prevista, comunque, una compartecipazione dell'utente al costo/tariffa del servizio;

- d. essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo/tariffa del servizio, la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa;
- e. in ogni caso, di norma, l'applicazione delle tariffe non può comportare la diminuzione del reddito al di sotto del livello minimo di ISEE; pertanto, la contribuzione al costo del servizio può essere ridotta, lasciando all'utente un reddito pari a tale livello. Fa eccezione a tale criterio il concorso per quei servizi per i quali è previsto un recupero minimo anche in presenza di ISEE equivalenti al livello minimo;
- f. Inoltre, quando un utente fruisce di più di un servizio, il calcolo della contribuzione avviene, di norma, nel seguente modo:
 - applicazione della tariffa dovuta per il primo servizio;
 - riquantificazione del reddito familiare detraendo l'onere economico derivante dal pagamento del servizio;
 - applicazione della tariffa dovuta per il secondo servizio.
- g. Infine, in presenza di utenti beneficiari di agevolazioni connesse con servizi/prestazioni erogati da Stato e/o Regione (cfr. lettera C, comma 1 del precedente art. 3), il singolo Comune, nella concessione delle prestazioni agevolate di sua competenza, considera tali benefici quali risorse aggiuntive del nucleo familiare richiedente, conteggiandole secondo il criterio indicato al precedente art. 9.

Art. 20

Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

1. La quantificazione della quota a carico dell'utente è ricavata applicando una specifica percentuale al costo/tariffa del servizio.
2. Per determinare la citata percentuale si individua la metodologia della progressione lineare. Essa si basa sull'applicazione all'ISEE dell'utente di un'apposita formula matematica, costruita per ciascun servizio. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente e/o dei tenuti. Sul piano operativo, il metodo consiste nell'applicare al singolo ISEE la formula relativa al singolo servizio, da cui deriva la percentuale da applicare al costo dello stesso e, quindi, la quota a carico dell'utente (cfr. art. 23).
3. La tariffa a carico dell'utente viene arrotondata, per eccesso o per difetto, ad un euro.

Art. 21

Presupposti per la definizione della formula matematica

1. Per determinare la % di contribuzione al costo dei servizi con la metodologia della progressione lineare si utilizza la formula matematica illustrata all'art. 22.

2. La determinazione della linearità della contribuzione dell'utente al costo del servizio con questa metodologia muove dai seguenti presupposti:

- a. individuazione di un valore relativo al livello minimo della situazione economica equivalente, che si definisce ISEE iniziale, corrispondente alla soglia in corrispondenza o al di sotto della quale è possibile l'erogazione gratuita o, comunque, la % minima; nella fattispecie, è pari a 6.698,00 €. (cfr. art. 15);
- b. individuazione di un valore relativo al livello massimo della situazione economica equivalente, che si definisce ISEE finale, corrispondente alla soglia in corrispondenza o al di sopra della quale la contribuzione da parte dell'utente corrisponde alla % massima e, talora, al 100% del costo/tariffa del servizio; per il 2009 l'ISEE finale ammonta ad €. 18.085,00, corrispondente alla retribuzione di un lavoratore dipendente generico;
- c. Gli ISEE compresi tra il minimo di cui alla lettera a) (6.698,00) e il massimo di cui alla lettera b) (18.085,00) rappresentano la situazione economica da considerarsi "protetta", cioè quella nei confronti della quale è possibile garantire una contribuzione inferiore al 100% del costo/tariffa;
- d. l'individuazione dei valori relativi alle situazioni economiche intermedie avviene mediante l'applicazione della citata formula matematica, che garantisce una progressione lineare, grazie alla quale ad ogni specifico ISEE corrisponde una specifica percentuale;
- e. laddove in corrispondenza dell'ISEE finale non sia prevista la copertura totale del costo del servizio, l'applicazione della medesima formula ai redditi (ISEE) oltre quella soglia consente la determinazione di percentuali via via crescenti e teoricamente superiori al 100%. La percentuale pari al 100% rappresenta, evidentemente, il livello massimo di contribuzione esigibile dall'utenza; analogamente la gratuità del servizio ne rappresenta il livello minimo.

Art. 22

Formula matematica per l'applicazione della progressione lineare

1. Per determinare la percentuale di contribuzione al costo dei servizi con la metodologia della progressione lineare, descritta ai precedenti artt. 20 e 21, si utilizza la seguente formula matematica:


$$\boxed{\% \text{ a carico dell'utente}} = \boxed{\% \text{ minima}} + \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale} \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

2. Esempio applicazione formula:

- a. servizio in cui la % i = 70 e la %f = 100
 b. l'ISEE dell'utente sia pari a 7.644,00

$$\% = 70 + \frac{7.644,00 - 6.698,00 \times (100 - 70)}{18.085,00 - 6.698,00}$$

$$\% = 70 + \frac{966,00 \times 30}{11.387,00} = \frac{28.980,00}{11.387,00} = 70 + 2,55 = 72,55$$



Art. 23

Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della % da applicare al costo/tariffa dei servizi

1. Alla domanda di ammissione al servizio con agevolazioni deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva presentata ai fini ISEE, nel rispetto del titolo secondo del presente regolamento.

2. L'ufficio competente può richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

3. Con riferimento alla determinazione della percentuale a carico dell'utente derivante dall'applicazione della formula matematica di cui al precedente art. 22, poiché l'individuazione delle percentuali avviene mediante l'applicazione a singoli redditi della formula matematica riportata in ogni specifica tabella, per una questione di leggibilità e di chiarezza/trasparenza si definiscono le seguenti sei fasce, che corrispondono all'area "protetta", che consentono di identificare le percentuali intermedie da applicarsi tra l'ISEE iniziale e quello finale:

FASCE DI REDDITO/ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA							
comp. Nucleo	</>	1^ fascia (Isee i.)	2^ fascia (+ 34% MV)	3^ fascia (+ 68% MV)	4^ fascia (+ 102% MV)	5^ fascia (+ 136% MV)	6^ fascia (+170% Isee i.) Isee finale
1	da	0,00	6.698,01	8.975,33	11.252,65	13.529,97	15.807,29
1,00	a	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00

Le percentuali esplicitate in corrispondenza di ciascuna fascia ⁽⁵⁾ si riferiscono ai singoli ISEE di chiusura delle fasce stesse. Di conseguenza, gli utenti con redditi intermedi, compresi tra una fascia e l'altra, o all'interno della stessa, concorrono al costo del servizio con una quota corrispondente a percentuali intermedie, che si definiscono mediante l'applicazione della formula agli ISEE specifici.

4. Le tariffe indicate nelle tabelle che seguono sono riferite ai dati di cui il singolo Comune è in possesso alla data di approvazione del presente Regolamento. In caso di aumento o diminuzione delle stesse, sarà possibile procedere ad un loro adeguamento, mediante atto amministrativo.

⁽⁵⁾ Le fasce sono riprodotte per comodità gestionale e per opportuna chiarezza/trasparenza nei confronti dell'utenza.

A. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI da completare

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

1. Assistenza domiciliare domestica

Tabella A1 - Assistenza domiciliare domestica (SAD)						
Metodologia	%/Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	SAD: 10 → 50			Isee utente - 6.698,00 × (85-7) % = 7 + ----- 11.387,00		
Tariffa servizio di base	1. €. _____/orari - SAD					
Tariffa servizio complementare (bagno assistito, lavanderia, ecc.)	2. €. _____/orari - SAD bagno assistito 2. €. _____/orari - SAD lavanderia					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	MV = ISEE INIZIALE (1^) → 2,7 MV = ISEE FINALE(6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	7	15,60	38,20	53,80	69,40	85
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: <input type="checkbox"/> si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge ???????? <input type="checkbox"/> ?????					
Norme particolari	<input type="checkbox"/> Le tariffe a carico degli utenti vengono rapportate al costo orario sostenuto dal comune per tale servizio e, in ogni caso, calcolando l'intervento di un solo operatore. <input type="checkbox"/> Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa. <input type="checkbox"/> ???? <input type="checkbox"/> ??????					

Le tabelle relative a tutti gli altri servizi saranno predisposte non appena confermati i criteri di cui agli articoli precedenti e le % sperimentate nelle simulazioni

Art. 24

Aggiornamento MV e livello minimo/massimo dell'ISEE e quote di contribuzione

1. La determinazione del MV, del livello minimo/massimo dell'ISEE e le percentuali di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi, oggetto del presente regolamento, hanno validità limitata al 2009. Al loro aggiornamento procede, a partire dal 2010 e con scadenza annuale, l'Azienda speciale consortile "Ovest Solidale", nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento.

TITOLO QUINTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia ed, in particolare, di quelle generali disposte dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e di quelle specifiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni.

2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il servizio sociale del singolo Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del proprio Comune di residenza, titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto 196/2003.

Art. 26

Applicazione, validità e decorrenza

1. Il presente regolamento, che entra in vigore a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione, adottato dall'Assemblea dei Sindaci, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 24, ha validità triennale e, comunque, fino all'approvazione del successivo, salvo che in fase di prima applicazione si riscontrino incongruenze tali da rendere necessaria una modifica dello stesso prima della scadenza triennale.

2. A seguito dell'esecutività di cui al comma precedente, ciascun Comune adotta, nel rispetto dei vincoli e dei principi stabiliti in tale provvedimento, il proprio regolamento, trasmettendone copia all'Ente capofila?????????

3. L'applicazione integrale e senza eccezione del presente regolamento deve essere realizzata da ciascun Comune appartenente all'ambito distrettuale nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il completamento del triennio. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 del precedente art. 2, i Comuni interessati possono prevedere un'applicazione graduale nei limiti stabiliti al comma 4 dello stesso art. 2.

Art. 27

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. In presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e/o procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.